

COMUNE DI VILLA RENDENA
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
DI GESTIONE AMBIENTALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 dd. 26.11.2003.

IL SINDACO
F.TO Alberti Rodolfo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Rossini dott.ssa Sara

ART. 1

Premessa

Negli ultimi decenni se è riscontrato sul territorio comunale un progressivo decremento dell'attività agricola e conseguentemente della pulizia di prati, campi e boschi. Ne è derivato che bosco, ma soprattutto sterpaglie, sono subentrate a prati e campi. Gli spazi liberi si sono rapidamente ridotti con un netto peggioramento della vivibilità della montagna e un graduale impoverimento di quella flora tipica che l'uomo aveva coltivato nel corso dei secoli.

Tale situazione sta creando nuovi e maggiori rischi per l'incolumità e la salute dell'uomo. A tutto questo va aggiunto l'aumentato rischio di incendi, nonché il danno economico provocato ad un settore turistico che si rivolge prevalentemente a persone che scelgono quale luogo di vacanza piccoli borghi come il nostro.

Per agevolare e migliorare la cura dei prati e dei campi, Comuni, Consorzi e A.S.U.C. hanno sostenuto ingenti sforzi economici per realizzare bonifiche, acquedotti, strade poderali e silvo-pastorali.

Tuttavia nonostante gli interventi della tecnologia (trattori, falciatrici, decespugliatori), che hanno ridotto notevolmente fatica e tempo per i lavori agricoli, e politico – amministrativi (incentivi alla conservazione delle aree prative), di fatto i prati sfalciati e i campi coltivati continuano a diminuire.

Ne deriva che le amministrazioni comunali sono costrette ad investire notevoli somme al fine di garantire un minimo di pulizia nelle aree circostanti i propri abitati e nei dintorni delle strade comunali, con una conseguente minor disponibilità economica per eseguire interventi di valorizzazione e sviluppo delle comunità.

Per ovviare al degrado esistente causato dal graduale abbandono dei terreni non più coltivati che si trovano in prossimità del paese o lungo le strade comunali o consorziali, e al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio umano, culturale, produttivo ed ambientale del territorio comunale, si è deciso di adottare il seguente regolamento.

ART. 2

Disposizioni generali

Ai sensi della Legge 4 agosto 1978, n. 440 "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate" con la quale si è stabilita la competenza delle Regioni, per l'emanazione delle norme per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente e con particolare riferimento alla Legge Provinciale 7 aprile 1992, n. 14 concernente "Interventi a favore dell'agricoltura di montagna" e relative modalità di attuazione fissate con deliberazione della Giunta Provinciale di data 31 ottobre 1996, n. 14007, al fine di garantire una corretta gestione del territorio situato nell'ambito catastale Villa Rendena Verdesina e Javrè, il presente regolamento definisce i termini di conservazione delle aree circostanti l'abitato e le strade comunali.

Per i fini del presente regolamento viene tenuto conto che, gli artt. 892, 893, 894 e 895 del Codice Civile che dettano le distanze minime dal confine, e quindi anche dalle strade comunali, distanze che dovranno essere:

- di tre metri per le piante di alto fusto;
- di un metro e mezzo per gli alberi non di alto fusto;
- mezzo metro per le siepi

Le attività comportanti trasformazione urbanistica del territorio possono essere iniziate e proseguite solo sulla base di autorizzazione rilasciata dal Sindaco o dagli organi competenti, come

previsto dall'art. 77 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

ART. 3

Interventi per la gestione del territorio

La salvaguardia delle aree prative circostanti l'abitato e le strade comunali costituisce elemento necessario per la tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione, di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di fondi hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione e il divieto di adibirli a usi contrastati la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e del paesaggio, come previsto dalla L.P. 5 settembre 1991, n. 22 "Ordinamento urbanistico e tutela del paesaggio".

Fatti salvi i diritti sanciti dal libro III "della proprietà" del Codice Civile, è fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni situati in prossimità degli abitati di Villa Rendena Verdesina e Javrè e lungo le strade comunali e consorziali, di provvedere annualmente, ed in ogni caso entro il mese di agosto di ogni anno, allo sflacio ed alla pulizia.

Le aree soggette a tale intervento saranno evidenziate in una planimetria che formerà parte integrante e sostanziale del presente regolamento, dove saranno evidenziate ed elencate tutte le particelle fondiarie soggette all'intervento di cui al comma 3. La planimetria sarà sottoposta al Consiglio Comunale entro 90 giorni.

Le disposizioni del presente articolo vengono assunte in attuazione al dettato dell'art. 25 del Regolamento edilizio comunale, approvato con delibera n. 2 di data 21.03.1994 del Commissario ad Acta, con il quale stabilisce che il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la manutenzione, la conservazione del verde ... e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

Rientra nelle finalità dell'amministrazione quella di tutelare il binomio ambiente - cittadini elementi fondamentali per una politica di gestione legata alla valorizzazione ambientale per uno sviluppo turistico sostenibile.

La Giunta comunale può provvedere alla revisione delle zone di cui al comma 3, qualora ragioni sopravvenute lo rendessero opportuno e comunque a periodi temporali non inferiori a tre anni. Fatti salvi gli eventuali errori che saranno eventualmente individuati e sottoposti al parere del Consiglio Comunale ogni qual volta se ne evidenzi la necessità.

ART. 4

Recinzione aree prative

Tutti i proprietari di particelle fondiarie hanno la facoltà di provvedere alla recinzione dei propri fondi, come sancito dall'art. 841 del Codice Civile, previa autorizzazione della Commissione Edilizia Comunale, come previsto dall'art. 83 della L.P. 05 settembre 1991, n. 22;

E' fatto in ogni caso divieto assoluto di utilizzare materiali taglienti o acuminati per eseguire le recinzioni di cui al comma 1 o per il posizionamento di termini;

L'eventuale violazione del comma 2 verrà prontamente segnalata all'autorità di pubblica sicurezza.

ART. 5

Intervento del Comune

In caso d'inosservanza dell'obbligo e del divieto previsti all'articolo 3, comma 2 e 3, il comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine alla manutenzione dei fondi, e può prescrivere che si adottino le misure necessarie di salvaguardia dei luoghi, ivi compresa la rimessa in pristino delle aree.

Qualora gli interessati non provvedano nei termini stabiliti, il comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti.

Rimane a discrezione del Comune provvedere all'esecuzione dell'intervento con mezzi propri o con l'affidamento di incarico a ditta apposita.

Per ciascuna particella o lotto oggetto di intervento comunale verrà determinato il costo di pulizia e verrà addebitato al proprietario o ai proprietari mediante l'emissione di apposito ruolo.

Tale costo verrà determinato dalla fattura emessa dalla ditta affidataria o dalle ore e dal materiale impiegate dall'operaio comunale incaricato.

In caso di particelle intestate a persone decedute l'importo a ruolo verrà addebitato al parente o ai parenti più prossimi in linea retta o collaterale di primo grado (moglie o figli). Negli altri casi l'importo verrà sospeso e addebitato con interessi di legge in sede di successione o compravendita.

ART. 6

Finanziamento della spesa

L'intervento non comporterà spese a carico dell'amministrazione comunale, la quale eviterà anche di affrontare i costi di pulizia dei cigli stradali e lo sfalcio delle aree circostanti l'abitato, in quanto il tutto sarà a carico dei proprietari dei rispettivi fondi.

ART. 7

Applicabilità del presente regolamento

Il presente regolamento diventa esecutivo dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale e produce i propri effetti con decorrenza dall'anno successivo dall'entrata in vigore.